

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3375 del 17/06/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. VULCAFLEX SPA, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE GOMMA E MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI, N.2. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022-3170 DEL 27/06/2022 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3531 del 17/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **VULCAFLEX SPA**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE GOMMA E MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI, N.2. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022-3170 DEL 27/06/2022 E SMI.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA

- l'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2022-3170 del 27/06/2022 e smi a favore della Ditta **Vulcaflex SPA (C.F./P.IVA 00080690399)** avente sede legale e attività di produzione e lavorazione gomma e materie plastiche in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
- l'istanza presentata allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 11/03/2026 e acquisita da questa Agenzia con PG. 2026/46268 - Pratica Sinadoc 9746/2026, dalla Società **Vulcaflex SPA (C.F./P.IVA 00080690399)** avente sede legale e attività di produzione e lavorazione gomma e materie plastiche in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con la Determina n.2022/3170 e smi sopra richiamata a seguito della installazione di una nuova linea di spalmatura che comporta la realizzazione di due nuovi punti di emissione. Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto MASE n. 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato per la pratica ARPAE SinaDoc n. **9746/2026** emerge che:

- La Ditta Vulcaflex SPA ha presentato allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 11/03/2026 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2022-3170 del 27/06/2022 e s.m.i, per la propria attività di lavorazione gomma e materie plastiche svolta nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2;

La modifica sostanziale richiesta, prevede:

- la installazione di una nuova linea di spalmatura con contestuale inserimento di due nuovi punti di emissione E105 ed E106; la Società dichiara che nulla viene modificato nell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

ARPAE con nota PG. 2026/48812 del 17/03/2026 comunicava l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona e il SUAP provvedeva a darne comunicazione alla Ditta interessata (ns PG. 2026/53388 del 24/03/2026);

ACQUISITA in data 31/03/2026 (ns PG. 2026/58039) la documentazione integrativa volontaria per l'impegno al pagamento degli oneri ad ARPAE per l'impatto acustico;

ACQUISITA altresì nel corso del procedimento la richiesta di integrazioni, a fini istruttori, del Servizio di Sanità Pubblica dell'ASL della Romagna (ns PG. 2026/65450) e la richiesta di integrazioni inviata alla Ditta con PG. 2026/65711 del 10/04/2026);

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Società Vulcaflex SPA in data 20/04/2026 al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e acquisita da questa Agenzia con PG. 2026/87863);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice "emissioni in atmosfera" (PG 2026/56001 del 26/03/2026);
- Parere del Servizio di Sanità Pubblica dell'ASL Romagna in data 11/06/2026 (ns PG 2026/106319);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (ns PG. 2026/107350 del 12/06/2026).

DATO atto che nel parere del Servizio di Sanità Pubblica, si evidenzia che, in considerazione dell'ambito territoriale in cui è insediata la Ditta, che l'inquinante CVM (Cloruro di Vinile Monomero) è classificato come cancerogeno certo (Gruppo 1 IARC) e considerato che i due nuovi punti di emissione determinano un aumento significativo del flusso di massa complessivo per il parametro CVM, viene richiesta la riduzione del limite di emissione per il CVM dagli attuali 0,3 mg/Nmc a 0,2 mg/Nmc, mantenendo così invariato il flusso di massa complessivo per tale inquinante;

ACCERTATO che la Ditta Vulcaflex SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPa in data 27/03/2026;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con la modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Vulcaflex SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione gomma e materie plastiche e che sarà rilasciata dal SUAP competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 **DI ADOTTARE L'AUA** a favore della Ditta **Vulcaflex SPA (C.F./P.IVA 00080690399)**, avente sede legale e attività di produzione e lavorazione gomma e materie plastiche in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2, **per modifica sostanziale** della precedente AUA adottata con Determina Dirigenziale **n.2022-3170 del 27/06/2022 e smi**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- 2 **DI DARE ATTO** che la presente AUA per modifica sostanziale **sostituisce la precedente di cui alla Determina Dirigenziale n.2022-3170 del 27/06/2022 e le successive modifiche non sostanziali.**
- 3 DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE - **Modificato**;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale - **invariato**.
- 4 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.1 per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
 - 4.2 Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 - 4.3 Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 5 DI DARE atto che le modifiche richieste non comportano variazioni significative alla valutazione di impatto acustico. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
 - 6 La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 - 7 DI CONFERMARE che la **validità dell' AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente** rilascio da parte del SUAP territorialmente competente (**13/07/2022**) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 - 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 - 9 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 - 10 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - SUAP - per il rilascio alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed al Servizio Territoriale ARPAE competenza, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di
Ravenna - Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)

■ **INTRODUZIONE**

Ditta	Vulcaflex SPA
Impianto	attività di lavorazione gomma e materie plastiche
Ubicazione	Comune di Cotignola, Via De Gasperi, n.2.

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

- La Ditta Vulcaflex SPA svolge attività di fabbricazione tessuti impregnanti, spalmati, coperti o laminati in materie plastiche nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via De Gasperi, n.2;
- Nell'ambito di un riassetto impiantistico la Società ha presentato un'istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2022/3170 del 27/06/2022 e smi, a seguito della realizzazione di una nuova linea di spalmatura con contestuale installazione di due nuovi punti di emissione E105, E106;
- A seguito della presente modifica sostanziale dell'AUA, in considerazione dell'ambito territoriale in cui è insediata la Ditta, in considerazione che l'inquinante CVM (Cloruro di Vinile Monomero) è classificato come cancerogeno certo (Gruppo 1 IARC) e considerato che i due nuovi punti di emissione determinano un aumento significativo del flusso di massa complessivo per il parametro CVM, si procede con la riduzione del limite di emissione per il CVM dagli attuali 0,3 mg/Nmc a 0,2 mg/Nmc, mantenendo così invariato il flusso di massa complessivo per tale inquinante;

Di seguito l'elenco delle emissioni per le quali non si indicano limiti:

Emissioni:

E31 – Caldaia ad uso civile
E33, E34, E35, E36, E37 – Ricambio aria uffici
E38 – Estrattore deposito mescole
E39 – Estrattore aria preparazione mescole
E40 - Estrattore aria preparazione mescole
E41 – Macchina labor. Fabbrica
E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54 – Estrattori reparto spalmati
E58 – Estrattore calandra 2000
E59 – Estrattore calandra 2000
E61, E62, E63, E64, E65, E66 – Estrattori reparto calandra 2000
E67, E68, E69, E70 – Estrattori reparto calandra 1700
E71 – Ricambio aria mescole campioni
E72, E73 – Ricambi aria cabina elettrica
E74 – Estrattore sala macchine laboratorio
E77 – Estrattore centrale compressione
E79 – Gruppo elettrogeno
E81 - Estrattore macchine laboratorio
E83 – Estrattore officina

E86 – Estrattore caland. Spalmatura” – reparto Preparazione Mescole Spalmati
E99 – Ricambio aria sala mensa
E100 – Laboratorio tecnologico.

Per le emissioni sopra citate si evidenzia che il disposto dell'art.272 comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. consente di escludere i ricambi aria dai vincoli imposti alle emissioni quando questi siano deputati esclusivamente al mantenimento della “temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti”. Pertanto dalle emissioni sopra indicate come estrattori o ricambi d'aria, **non è ammessa la possibilità di emettere eventuali inquinanti.**

Serbatoi

Presso lo stabilimento Vulcaflex SPA di Via de Gasperi, sono installati serbatoi di stoccaggio, dotati di sfiato:

S1 (Serb.1/5); S2 (Serb.4/2); S3 (Serb. 5/2); S4 (Serb.6/1); S5 (Serb.5/1); S6 (Serb.7/1); S7 (Serb.3/1), S8 (Serb.1/4); S9 (Serb.1/1;1/2;1/3), S10 (Serb.2/1), S11 (Serb.2/2); S12 (Serb.4/1); S13 (Serb.2/3); S14 (Serb.12); S15 (Serb. 8/1), S16 (Serb. 9/7), S17 (Serb.12/1).

I serbatoi sopraindicati contengono olio plastificante ad eccezione dei serbatoi 12 e 12/1, corrispondenti agli sfiati S14 e S17, che sono vuoti e vengono utilizzati come contenimento di emergenza in caso in cui debba essere svuotato il circuito delle caldaie.

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ABBATTIMENTO FUMI Reparto spalmati – F.T. + abbattitore a ostacoli -

Portata massima	46000	Nmc/h
Altezza minima	26	m
Temperatura	45	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – MESCOLATORE APERTO

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – MESCOLATORE APERTO

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – MESCOLATORE CHIUSO

Portata massima	10800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
Ftalati Totali	3	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALANDRA 1700

Portata massima	18500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12 – CALDAIA A METANO (calandre) – Riserva

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E13 – CALDAIA A METANO (calandre) – Riserva

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14 – CALDAIA A METANO (spalmati)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	200	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E15 – CALDAIA A METANO (spalmati)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	200	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E25 – PREPARAZIONE MESCOLE E CALANDRE – F.T. -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 – ASPIRAZIONE MISCELAZIONE COMPONENTI – F.T.-

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 BIS – ASPIRAZIONE TAGLIASACCHI - PREPARAZIONE MESCOLE SPALMATI – F.T. -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9,1	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E27 – CAPPRA RAFFREDDAMENTO FORNO LINEA 2

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	37	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc
COT	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28 – CAPPRA RAFFREDDAMENTO FORNO LINEA 1

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	32	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc
COT	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E29 – ASPIRAZIONE LAVAGGIO BACINELLA 1 –

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	24	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
COT	30	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E30 – ASPIRAZIONE LAVAGGIO BACINELLA 2 –

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	22	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
COT	30	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E55 – FILTRO CACCIA – PREPARAZIONE MESCOLE CALANDRA - C+F.T. -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E56 – CAPPA RAFFREDDAMENTO INTERMEDIO LINEA 1 – SPALMATI –
Abbattitore a ostacoli -**

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E57 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI - CALANDRE

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	20	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E82 – SALDATURA - Filtro a materassini filtranti

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Temperatura	24	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E85 – MULINO – F.T.-

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	0,5	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTI DI EMISSIONE E87, E88, E89 – FILTRI SILOS – F.T. -

Portata massima	1500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	29	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E90 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI – C + F.T. -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E91 – SPALMATURA REVERSE ROLL - SPALMATURA

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Amb.	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

N-Dimetil Pirrolidone	20	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E92 – ACCOPPIATRICE PVC E PE -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Isocianati	1	mg/Nmc
------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E93 – MISCELAZIONE ANCORAGGI – C.+F.T. -

Portata massima	5200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E93 BIS – ASPIRAZIONE TAGLIASACCHI - ANCORAGGI - F.T. -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9,1	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E94 – CALANDRA 2000 –

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E95 – CALANDRA 1700 – TRATTAMENTO CORONA – Distruttore catalitico ozono -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E101 – PREPARAZIONE COMPOUND CALANDRA – F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E102 – CALANDRA 2000 – TRATTAMENTO CORONA – Distruttore catalitico ozono -

Portata massima	1100	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E104 – NUOVA CALDAIA A METANO (calandre) –

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E105 – SPALMATRICE 3 - NUOVO - F.T. + filtri fibra di vetro

Portata massima	58000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	45	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	5	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
Polveri	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E106 – RAFFREDDAMENTO FORNI SPALMATRICE 3 - NUOVO -

Portata massima	27700	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	37	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,2	mg/Nmc
COT	15	mg/Nmc

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

2. **La valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. **Per i nuovi punti di emissione indicati con E105 ed E106, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad**

ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpaee SAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpaee SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpaee SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpaee SAE, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpaee SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpaee APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
6. DI **INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni afferenti ai **punti E105 ed E106, il 31/12/2027**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
7. Dovrà essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati (o allegati), su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie che dovranno essere effettuate su tutti i sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sugli impianti termici con frequenza almeno annuale;**
 - **le manutenzioni sui serbatoi.**
8. Qualora lo stabilimento dovesse ricevere reclami e/o segnalazioni per disturbi olfattivi, il gestore dovrà registrare tali segnalazioni ambientali, comunicando tramite PEC ad ARPAE le eventuali attività avviate per ridurre le emissioni odorigene con la descrizione del fenomeno segnalato;
9. Nel caso di segnalazione di emissioni di sostanze odorigene verso le pertinenze esterne allo stabilimento accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, ARPAE valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al

ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
2. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo **devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08**. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di

strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201- A
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)	UNI EN 13526
Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici	UNI EN 13649

Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020	UNI	EN
CVM (Cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 - US EPA 106		
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 *; UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico) - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2020 - All. 2)		
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni			

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

2. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA
FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

- La Ditta Vulcaflex SPA svolge attività di produzione materiali impregnati e costituiti da materie plastiche; le acque che si generano dall'attività sono acque reflue industriali (derivanti da: controlavaggio addolcitore, controllo salinità acqua di raffreddamento e spurgo caldaia: **scarico SI** in planimetria), unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dalla mensa e dallo spogliatoio e recapitano nella pubblica fognatura con trattamento finale dei reflui all'impianto di depurazione di Lugo in Via Tomba n. 25;
- Le immissioni indicate in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 e S5 non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e acque meteoriche non contaminate;

La planimetria della rete fognaria viene allegata, parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:


1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa e spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: **controlavaggio addolcitore, controllo salinità acqua di raffreddamento, spurgo caldaia** indicati in planimetria con la sigla **SI**. Le immissioni indicate in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 e S5 non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e acque meteoriche non contaminate;
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica;
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
4. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
5. HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;

6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – Servizio Territoriale e ad ARPAE – SAC, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
7. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
8. La Ditta deve stipulare con HERA SpA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
9. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
10. I reflui domestici, provenienti dai servizi igienici, mensa e spogliatoi, indicati in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 e S5 , dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
11. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
12. I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
13. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

PROGETTO
SINGOLA
FENIA

PROF. ING. F. COZZI
PROF. ING. F. COZZI
PROF. ING. F. COZZI
PROF. ING. F. COZZI

Scale: 1:500



VIA DE GASPERI

VIA NILLO BALONE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.